

(N. 271)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(MALFATTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREATTA)

NELLA SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1979

Aumento del contributo annuo a favore del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR)

ONOREVOLI SENATORI. — Il Comitato internazionale della Croce rossa (CICR) rientra, come noto, nell'ambito dell'Organizzazione della Croce rossa internazionale, che, ai termini dello statuto adottato nel 1928 e con gli emendamenti approvati nel 1952, comprende, oltre il CICR, tutte le società nazionali di Croce rossa riconosciute e la Lega delle società di Croce rossa.

In questo contesto, il CICR è venuto nel tempo assumendo un ruolo del tutto anomalo se confrontato con gli enti e le organizzazioni, governative e non, che esplicano la propria attività in campo internazionale. In effetti il Comitato mantiene tuttora la ca-

ratteristica di associazione privata secondo il diritto svizzero, è riconosciuto come entità distinta nel diritto internazionale, ma, ciò che più conta, è venuto ampliando, per la sua stessa autorevolezza, la propria sfera di attività e di autonomia, tanto da avvicinare la propria azione a quella di una organizzazione internazionale o, in maniera certamente impropria ma che pone in risalto la caratteristica dell'assenza del vincolo della volontà degli Stati membri tipica delle organizzazioni intergovernative, a quella di un governo. Pur non rientrando formalmente nel movimento della Croce rossa internazionale, il CICR è venuto di fatto assumendo un ruolo

di punta nel perseguire i fini e gli obiettivi di carattere umanitario propri della Croce rossa.

Le funzioni della Croce rossa possono essere oggi suddivise, per quanto più da vicino può interessare il Governo italiano, in due settori fondamentali: quello della protezione e quello dell'assistenza. Sotto il termine protezione, si intendono di fatto tre distinti tipi di attività di particolare importanza: contributo allo sviluppo del diritto umanitario internazionale; contributo all'applicazione del diritto umanitario; diplomazia *ad hoc* sulla base di motivazioni umanitarie.

Nel primo caso, come noto, sono stati raggiunti proprio in questi ultimi tempi importanti traguardi. La Conferenza diplomatica sulla riaffermazione e lo sviluppo del diritto umanitario nei conflitti armati, iniziata nella primavera del 1974, ha concluso i propri lavori dopo ben quattro sessioni, adottando due Protocolli addizionali alle 4 Convenzioni di Ginevra del 1949 sulla protezione delle vittime dei conflitti armati, i quali sono stati aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977 e sottoscritti, nel corso della cerimonia di apertura, da 48 Paesi, tra cui l'Italia.

Il primo Protocollo concerne una serie di disposizioni atte a rafforzare ed a sviluppare la protezione di carattere umanitario nei conflitti armati di carattere internazionale, mentre il secondo Protocollo estende tale protezione, sia pure su scala più ridotta, alle vittime dei conflitti interni.

In questa fondamentale opera di estensione e di codificazione di norme in campo umanitario, l'impulso iniziale dato dal CICR è stato in buona parte determinante. La Conferenza diplomatica, infatti, è stata preceduta e preparata da riunioni di esperti governativi condotte sotto l'egida del Comitato ed ha avuto come punto di partenza due progetti di protocollo preparati dallo stesso Comitato. Durante l'intero periodo della Conferenza, il CICR ha continuato a svolgere il proprio ruolo di propulsione dei lavori, ed i risultati finali, al di là delle critiche e delle riserve che potranno esser formulate in una materia necessariamente tanto complessa, sono stati paragonati, come importanza e significatività delle norme ivi contenute, alle

stesse Convenzioni del 1949. L'opera di codificazione, culminata con l'adozione dei due Protocolli, costituisce indubbiamente una base di partenza estremamente più avanzata per l'azione che la Croce rossa in generale, ed il CICR in particolare, sono chiamati a svolgere.

La seconda funzione del CICR sopra delineata, riguardante il contributo per l'applicazione del diritto umanitario e l'azione diplomatica messa in essere a questo fine, è venuta parimenti assumendo in questi ultimi anni un'importanza crescente. Prendendo in considerazione solo gli anni più recenti, numerosi tragici conflitti hanno caratterizzato la vita internazionale. Cipro (1974), Angola (1975), Timor (1975), infine il Libano (1975-1977). In tutti questi casi, la stessa complessità dei problemi e la divisione degli schieramenti in due o più parti nettamente contrapposte rendevano arduo qualsiasi intervento anche solo di carattere umanitario ad uno o all'altro dei campi. Il CICR, per la sua stessa natura, è stato invece in grado di esplicitare la propria azione per alleviare in qualche modo le sofferenze delle vittime di quei conflitti ed in alcuni casi, come dimostra la recente esperienza del Libano, i Governi dei Paesi occidentali hanno potuto dimostrare il proprio interesse ad una composizione pacifica delle lotte in atto anche grazie al CICR, incanalando suo tramite le loro offerte di aiuto. In tutti questi anni, inoltre, il CICR ha proseguito la propria attività in America Latina, in Africa (e particolarmente in Africa Australe a sostegno delle popolazioni vittime dell'*apartheid*), in Medio Oriente (Israele, Siria, Giordania, Egitto), in Asia (Sri Lanka, Vietnam, Laos, Filippine).

Di non minore importanza, infine, è l'azione di assistenza ed aiuto forniti dalla Croce rossa internazionale in caso di calamità e catastrofi naturali, situazioni di emergenza dovute a carestie, eccetera. In questi casi, il CICR svolge solitamente un'opera di coordinamento nella raccolta degli aiuti, mentre l'attività sul terreno viene svolta dalle singole società nazionali di Croce rossa.

Di fronte a questi crescenti impegni e compiti cui è stato chiamato il CICR in questi ultimi anni, si è resa sempre più evidente la

scarsità e la irregolarità dei fondi di cui il Comitato poteva disporre. Sempre più spesso il Comitato si è trovato costretto a lanciare appelli straordinari per poter sostenere iniziative, in occasione dei più recenti conflitti sopra richiamati, della massima priorità.

Partendo da queste considerazioni, il CICR ha tentato in questi ultimi tempi di definire una procedura più corta e razionale nel finanziamento del proprio bilancio ordinario, facendo essenzialmente appello agli Stati firmatari delle Convenzioni di Ginevra del 1949 per ottenere contributi più consistenti.

Per quanto concerne più in dettaglio l'Italia, si tratterebbe, secondo il piano elaborato dal presidente del Comitato, signor Alexandre Hay, di portare il contributo di alcuni Stati, tra cui il nostro, al comune livello di 500.000 franchi svizzeri nel giro di qualche anno. Anche se solo la Repubblica Federale di Germania a tutt'oggi ha dato formali assicurazioni di voler raggiungere tale traguardo fin dal 1979, altri Paesi, fra cui Paesi Bassi, Francia e Gran Bretagna, hanno sostanzialmente aderito all'appello del presidente del CICR, annunciando considerevoli aumenti dei loro contributi per il 1978.

Il contributo italiano, fissato, come è noto, in 24 milioni di lire a partire dal 1974 e che ha subito un decurtamento, se espresso in franchi svizzeri, a seguito del peggioramento del rapporto di cambio della lira con quella moneta, appare quindi largamente inadeguato, soprattutto se confrontato con gli impegni assunti da altri Paesi la cui capacità contributiva non può dirsi superiore alla nostra.

Pur tenendo conto delle serie difficoltà del momento, e dovendo perciò escludere di addossarci un onere commisurato a quanto previsto dal programma del presidente del CICR, impossibile da raggiungere nelle nostre attuali condizioni, sembra però opportuno da parte nostra fare un tangibile gesto, oltretutto non troppo gravoso data la bassissima base di partenza, per manifestare l'importanza che l'Italia attribuisce all'opera che il Comitato svolge in campo umanitario. L'elevamento del contributo a 50 milioni di lire sembra in definitiva ben rispondere a tutte queste, in parte contrastanti, esigenze ed avvicinare in tal modo lo sforzo finanziario italiano a quanto viene fatto dagli altri Paesi a noi più vicini.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il contributo annuo di lire 24.000.000 a favore del Comitato internazionale della Croce rossa, di cui alla legge 24 febbraio 1975, numero 66, è elevato a lire 50.000.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1978.

Art. 2.

All'onere di lire 52 milioni derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1979 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, utilizzando per lire 26.000.000 lo specifico accantonamento e per lire 26.000.000 parte dell'accantonamento preordinato per « Delega al Governo per l'emanazione del testo unico sulle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale della scuola ».

All'onere di lire 26.000.000 relativo all'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo n. 6856 dell'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.